

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte dell'Agenzia di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in base alle norme vigenti in materia.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ufficio Gestione Risorse Umane di sua iniziativa o su richiesta della struttura interessata, verificata l'impossibilità di corrispondere all'esigenza rilevata o prospettata con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili, propone al

ber bty

Direttore generale il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

2. Nella proposta l'Ufficio, accertata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, indica durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione. Il compenso, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, viene commisurato all'attività oggetto dell'incarico, alla quantità e qualità dell'attività, all'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. L'Ufficio verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio, ottenuta l'approvazione del Direttore generale, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Agenzia;



- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico, modalità di realizzazione del medesimo e livello di coordinazione;
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è indicato un termine per la presentazione della domanda corredata da curriculum ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione del curriculum presentato da ogni candidato, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) grado di conoscenza delle normative di settore.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità delle procedure riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'Agenzia potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente



selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni sugli incarichi di collaborazione i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi e che si svolga in maniera del tutto autonoma.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. L'Agenzia può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, sempre che non si tratti di ritardi imputabili al collaboratore, al fine di completare i progetti, proseguire le attività in corso o provvedere ad adempimenti urgenti, fermo restando il compenso pattuito per i progetti da completare o, per le altre attività, la quota del compenso relativa al periodo di proroga.



3. Il compenso viene liquidato al termine della collaborazione oppure, previa diversa espressa pattuizione, in rate periodiche anche in relazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.



Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Agenzia e/o anche attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Roma, 22-5-08


IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
ing. Ettore BENEDETTI

